

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29863

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27810-2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 202/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che (OMISSIS), attore, proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001;

che la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente veniva impugnata dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla C.T.R. del Lazio, che accoglieva l'appello;

che la Corte di cassazione, adita dal contribuente, con sentenza n. 26144 del 2008, annullava la decisione della C.T.R., ravvisando l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione;

che il giudice del rinvio, con sentenza del 12 ottobre 2011, accoglieva l'appello dell'Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente;

che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi;

che l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe disapplicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;

che con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la C.T.R., senza indagare sulle concrete modalita' di esercizio dell'attivita' del contribuente, aveva ritenuto che un'attivita' produttiva di ingenti guadagni comportasse di per se' la realizzazione del presupposto impositivo voluto dalla legge;

che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

che con la citata sentenza n. 26144 del 2008 questa Corte, dopo aver enunciato i caratteri che contraddistinguono il presupposto impositivo dell'IRAP costituito dall'autonoma organizzazione, come elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che l'accertamento di tale requisito, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente, si palesava come affermazione non sorretta da congrua ed adeguata motivazione;

che la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha affermato che l'organizzazione - che va dal reperimento di idonei locali all'allestimento delle scene, alla diffusione dello spettacolo - e' condizione essenziale per lo svolgimento degli spettacoli realizzati dall'artista, con cio' realizzando quel valore aggiunto che determina i notevoli guadagni del contribuente, comprovati dall'IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001, pari a complessivi Euro 125.761,00;

che tale motivazione si manifesta insufficiente ed incongrua, posto che, per un verso, non chiarisce - a fronte delle deduzioni del contribuente di essersi avvalso, per lo svolgimento della propria attivita' artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, essendo stati gli altri compensi corrisposti ad avvocati, ad un notaio, ad un consulente del lavoro e ad uno studio di consulenza legale e tributaria - se la struttura organizzativa di supporto all'attivita' svolta sia riferibile o meno ad altrui responsabilita' ed interesse e, quindi, se l'artista sia o meno il responsabile dell'organizzazione; per altro verso, attribuisce rilievo ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione;

che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvedera' anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.